CIRA
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

ACCORDO QUADRO
(di seguito "Accordo")

TRA

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (in seguito "CNI"), con sede in Roma, Via XX Settembre n. 5, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante Ing. Armando Zambrano, ivi domiciliato ai fini del presente accordo,

E

Il Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali CIRA S.c.p.A. (in seguito "CIRA"), con sede in Capua (CE), alla Via Maiorise s.n.c., nella persona del legale rappresentante Prof. Ing. Luigi CARRINO, ivi domiciliato ai fini del presente accordo,

nel seguito anche citati congiuntamente come "le Parti"

PREMESSO CHE

- Ex art. 1, comma 2, D.M. 305/98, al CIRA è affidata l'attuazione del PRORA (Programma Nazionale di Ricerche Aerospaziali);
- Ex art. 5, 2° comma, lettera a) dello Statuto societario, il CIRA per il conseguimento del proprio oggetto sociale può stipulare contratti e convenzioni con Ministeri, industrie, Università, centri ed enti di ricerca, anche privati, nazionali ed esteri;
- il CIRA si propone come un centro di eccellenza nelle discipline aeronautiche e spaziali con capacità teoriche e sperimentali;
- la disponibilità di tecnologie avanzate di alto livello qualitativo, nonché la capacità di svilupparle con continuità, è considerato da tutte le Nazioni il requisito base per la crescita e per un successo duraturo della propria industria aerospaziale;
- tecnologie avanzate e capacità di sviluppo, con le annesse conoscenze e competenze, sono inequivocabilmente da considerare anche importanti motori di crescita per tutti i comparti produttivi e l'economia Nazionale in generale;
- tale patrimonio di know-how del CIRA è a disposizione della collettività, propriamente rappresentata dai suoi vari organismi istituzionali;
- il CNI è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia e disciplinato nell'ordinamento italiano ai sensi della Legge 1395/23, del Regio Decreto 2537/25, del Decreto Luogotenenziale 382/44 e del DPR 169/2005, e svolge compiti di rappresentanza nazionale e

istituzionale degli interessi rilevanti della categoria professionale degli Ingegneri;

- nell'esercizio dei suoi poteri istituzionali, il CNI ha indetto il concorso nazionale "Scintille", in collaborazione con alcuni prestigiosi enti, associazioni e centri di ricerca nazionali e internazionali, fra cui il CIRA (i.e. RPT, CERN, Digital Champions, Associazione IC, Sardegna2050, CNPI), in diverso modo attivi nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologici nonché, più in generale, del sostegno alle professioni dell'area tecnica;
- tale concorso, in particolare, intende promuovere e potenziare il ruolo "trasversale" dell'ingegnere e dell'ingegneria in tutti i settori connessi al miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente nonché, più in generale, incentivare la crescita tecnologica e culturale nazionale mediante la creazione di uno strumento operativo di ausilio e di supporto agli Ingegneri.

CONSIDERATO

- che le Parti, sulla base di quanto sopra esposto ed in funzione di tutti gli obiettivi condivisi, concordano sulla utilità di rafforzare i momenti di collaborazione tecnica e scientifica delle rispettive strutture, fermi restando gli ambiti di rispettiva competenza e responsabilità, individuando i campi prioritari di sinergica progettazione operativa;
- che si rende necessario predisporre un accordo fra le Parti, che consenta l'attuazione e gestione delle sinergie e delle interlocuzioni in un quadro di snellimento delle procedure e di coordinamento e mobilitazione di risorse professionali, organizzative e tecniche;
- che tale strumento viene individuato nel presente Accordo, con cui le parti definiscono le linee-guida per la propria collaborazione nell'ambito del concorso "Scintille";

tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

1) PREMESSE DELL'ACCORDO E DOCUMENTI RICHIAMATI

Le Premesse, gli atti nonché tutti i documenti richiamati nel presente Accordo, con i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2) OGGETTO DELL'ACCORDO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, la cooperazione fra le Parti, di cui in Premessa, verrà avviata attraverso le seguenti attività:

- inserimento del logo del CIRA, di una sua breve descrizione e di un link al proprio sito web presso il sito web "Scintille" e viceversa;
- creazione presso il CIRA, a titolo non esclusivo, di un ufficio per incontri tra aspiranti partecipanti al concorso "Scintille" e gli specialisti del CIRA, identificato anche attraverso una targa esterna del progetto "Scintille" e da un manifesto interno che richiami l'iniziativa stessa;
- pubblicità della collaborazione fra le Parti sui siti web istituzionali delle Parti;
- incontri periodici di sintesi dei progressi della cooperazione in atto fra le Parti, individuando di volta in volta punti di forza e di debolezza e definendo contestualmente un piano per massimizzare gli uni ed eliminare gli altri.

3) COMITATO DI COORDINAMENTO

Viene costituito un apposito Comitato di Coordinamento composto da due membri, ciascuno in rappresentanza di una delle Parti e, in particolare:

- dal Prof. Luigi Carrino, o suo delegato, per quanto riguarda il CIRA;
- dall'Ing. Armando Zambrano, Presidente CNI, o suo delegato, nella persona del Vice Presidente Ing. Gianni Massa, curatore del progetto Scintille o altri, se indisponibile, per quanto riguarda il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I compiti del Comitato sono:

- sviluppare e monitorare proposte per lo svolgimento delle attività congiunte e definirne le modalità;
- formulare gli atti da sottoporre alle necessarie autorizzazioni delle Parti o, laddove necessario, ai rispettivi organi di governo competenti.

4) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

Le Parti provvederanno, con il regolamento attuativo di cui all'art. 8, a definire e regolare le attività che formano oggetto del presente Accordo. In particolare, le Parti si impegnano ad accogliere, in qualità di ospiti, il rispettivo personale coinvolto nelle attività di collaborazione previste dal regolamento attuativo e da questo stesso documento.

5) NORME PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE PARTI

Il personale di una delle Parti, che si rechi presso la sede dell'altra per l'esecuzione delle attività di collaborazione oggetto del presente Accordo, è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza, di tutela del segreto industriale e militare, di protezione sanitaria in vigore presso l'altra Parte.

6) DURATA

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere prorogato mediante una lettera di richiesta controfirmata dalla Parte ricevente per accettazione o ai sensi dell'art. 10 ultimo comma.

7) MONITORAGGIO

Le Parti convengono di monitorare periodicamente le attività congiunte, con una cadenza temporale di 12 (dodici) mesi, al fine di consolidare gli obiettivi raggiunti ed al fine di ottimizzare la portata del presente Accordo e di concordare tutte le ulteriori attività eventualmente necessarie all'attuazione della cooperazione oggetto dell'Accordo.

ART. 8) REGOLAMENTO ATTUATIVO

Le Parti si impegnano a produrre, di comune accordo ed attraverso una squadra tecnica dedicata, un regolamento attuativo del presente Accordo, che identifichi gli adempimenti puntuali che le Parti stesse si troveranno a dover rispettare con il crescente livello di interazione. Tale regolamento sarà via via integrato di comune accordo fra le Parti, sulla base dell'esperienza maturata nel corso della cooperazione.

9) ONERI

Il presente Accordo è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico delle Parti né altri obblighi oltre quelli descritti nel presente documento.

10) RECESSO E MODIFICHE

Ciascuna delle Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente Accordo con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, che dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC, da inviarsi ai seguenti contatti:

- CIRA:

Indirizzo: Via Maiorise, 81043 Capua (CE)
Mail: cirascpa@legalmail.it

- CNI:

Indirizzo: Via XX Settembre, 5, 00187 Roma
Mail: segreteria@ingpec.eu

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto fra le Parti ed entrerà in vigore solo a seguito di sottoscrizione congiunta.

11) RESPONSABILITA' CIVILE DELLE PARTI

La responsabilità civile delle Parti formerà oggetto di specifica formulazione nell'ambito del regolamento attuativo di cui all'art. 8.

12) RISERVATEZZA, DIRITTI DI PROPRIETA' E PUBBLICAZIONI

I dati e le informazioni scambiati nell'ambito dell'attuazione del presente Accordo, espressamente indicati come confidenziali dalla Parte che li riveli o nel regolamento attuativo di cui all'art. 8 (di seguito, "Informazioni Confidenziali") dovranno essere trattati confidenzialmente e con il livello di riservatezza richiesto dalla normativa di legge vigente.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali richiederà ai soggetti terzi, a cui sia stata espressamente autorizzata a trasmetterle dalla Parte che le riveli, la sottoscrizione di impegni di riservatezza e non divulgazione.

Gli studi, le progettazioni e tutto ciò che sia realizzato da ciascuna Parte nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, è da intendersi di proprietà esclusiva della stessa, fatti salvi i diritti di terzi.

Fermo restante la tipologia "consultiva" del presente Accordo e le finalità "divulgative" delle attività correlate, eventuali dati riservati oggetto dei colloqui con soggetti terzi che ambiscono ad utilizzare gli strumento del presente Accordo, qualora espressamente individuati come Informazioni Confidenziali da una delle Parti, dovranno essere trattati in maniera confidenziale e non potranno essere trasmessi a terzi senza preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.

Il regolamento attuativo chiarirà, anche sulla base dell'effettiva esperienza maturata nel corso dell'attuazione del presente Accordo, le specifiche informazioni da tutelare come "riservate e non pubblicabili".

In tutti gli altri casi, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo potranno essere oggetto di pubblicazioni, salvo diniego esplicito di una delle Parti reso per iscritto e adeguatamente motivato.

13) REGISTRAZIONE

Il presente Accordo, redatto in triplice originale, sarà sottoposto, in caso d'uso, a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, a spese della Parte che intenda utilizzarlo.

14) **FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

C.I.R.A. S.c.p.A.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Caserta, 24/07/2015

Prof. Ing. Luigi Carrino

Ing. Armando Zambrano